



**INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.
81/2008 E SS.MM.II. PER IL TRIENNIO 2020/2021/2022**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

L'UFFICIO TECNICO

Ing. Valentina Lusso

Geom. Roberto Erriu



ART. 1 – PREMESSA

Questa Amministrazione intende procedere all'acquisizione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii..

L'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro ad organizzare il citato servizio di prevenzione all'interno della propria struttura lavorativa, anche avvalendosi di persone esterne alla struttura in possesso delle necessarie conoscenze professionali, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad un professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che svolgerà i compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2

ART. 3 – REQUISITI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

- requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e abilitazione allo svolgimento delle attività previste dal predetto D.Lgs.;
- iscrizione ad un Ordine Professionale da almeno 10 anni con attività svolta in libera professione con proprio studio e partita IVA;



Comune di Selegas

- iscrizione nella piattaforma telematica della Regione Sardegna, denominata SardegnaCAT, nelle categorie adeguate;

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

- aver eseguito servizi analoghi afferenti il ruolo di RSPP nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo complessivo netto non inferiore all'importo posto a base di gara.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Il professionista, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a tutte le incombenze che l'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 vigente in materia concordandole preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale:

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio riguardano:

- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Esposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36 e 37;
- la fornitura a tutti i neo assunti, nei termini di esecuzione dell'appalto, delle informazioni circa le problematiche riguardanti la sicurezza nell'ambito del relativo luogo di lavoro;

Il servizio, articolato in tutti i contenuti di cui sopra inoltre prevede:



- redazione del D.U.V.R.I., per il cantiere annuale di lavoro gestito direttamente dal Comune (eventuali situazioni aggiuntive verranno considerate separatamente caso per caso), compresa la formazione e addestramento del personale assunto e redazione del POS (piano operativo di sicurezza);
- Il supporto al Datore di Lavoro e al Medico Competente per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro collegati allo stress lavoro- correlato;
- La collaborazione con il Datore di Lavoro del “Comune” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive e/o di controllo effettuate da parte delle autorità preposte sia nei luoghi di lavoro che fuori sede comunale) e nell’organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008;
- La redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi del “Comune” previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008;
- La redazione e/o l’aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli immobili di pertinenza comunale, e del piano di emergenza ed evacuazione e della procedura di emergenza.
- L’“Incaricato” dovrà inoltre provvedere all’aggiornamento e/o redazione e alla successiva collocazione di tutte le planimetrie necessarie relative al Piano di emergenza, prevenzione incendi e di evacuazione in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato (i cui disegni su supporto cartaceo saranno forniti dall’Amministrazione) all’assistenza diretta sulla scelta e collocazione e/o aggiornamento della relativa segnaletica;
- La definizione delle procedure di sicurezza e di utilizzo dei D.P.I. individuali e collettivi in funzione delle attività svolte dai lavoratori;
- L’aggiornamento dei Documenti di Valutazioni dei rischi di cui all’art. 28 del presente dettato normativo e delle misure di prevenzione e protezione inerenti la sicurezza e l’igiene



nei luoghi di lavoro, per ogni settore del Comune in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Medico Competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- Riunioni periodiche con il Datore di Lavoro, Medico Competente, eventuali addetti al servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l'informazione sull'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del presente dettato normativo e comunque in occasione di problematiche riguardanti la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione;
- L'assistenza e la cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo nonché il supporto tecnico al Datore di Lavoro e Dirigenti in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi, o visite ispettive effettuate da parte delle Autorità preposte.
- La presenza all'interno della struttura comunale, nei luoghi di pertinenza dell'Ente di cui sopra ogni qual volta l'Amministrazione per tramite del Datore di lavoro, ne faccia richiesta;
- Sopralluoghi, almeno una volta ogni 6 mesi, di ognuna delle sedi di lavoro presenti nel Comune di Selegas, al fine di verificare:
 - La sicurezza dei luoghi di lavoro
 - Identificazione delle misure di adeguamento delle strutture, degli impianti, dei macchinari per la prevenzione di eventuali rischi;
 - Valutare la presenza di eventuali modifiche subentrate sia nella struttura che nelle attività tali da rendere necessario un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e/o le eventuali indicazioni di intervento e prescrizioni di adeguamento alle norme.
- Relazione semestrale, da inviare al Responsabile del Servizio Tecnico, inerente le attività svolte nel periodo;
- In quant'altro, sopra non specificato, previsto dalla normativa vigente in materia a carico del R.S.P.P.



Il professionista risponde all'Amministrazione della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D. Lgs. 81/2008.

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dovrà, inoltre, provvedere a quanto prescritto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:

- a. fornire direttive, nonché gli indirizzi sulle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- b. fornire direttive e consulenza nel contesto delle previsioni dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, in presenza di emergenze o comunque di situazioni non specificatamente pianificate, quali l'eventuale destinazione ad usi diversi di strutture in uso al Comune;
- c. predisporre le misure preventive di sicurezza relativamente all'affidamento di lavori edili e la ristrutturazione di infrastrutture ed impianti presso ogni immobile e/o pertinente ambiente di lavoro (ove allestire, qualora previsto, apposito cantiere dei lavori), in cooperazione con il professionista dell'impresa affidataria dei lavori, ovvero altro professionista delegato;
- d. attuare e coordinare le prescritte misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e degli incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e curare il reciproco scambio di informazioni, mirato ad evitare l'esposizione dei lavoratori ai rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività poste in essere (ivi compreso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze - DUVRI).

ART. 5 – LUOGHI DI LAVORO

L'espletamento del citato servizio dovrà essere effettuato presso i seguenti immobili del Comune di Selegas, con particolare riguardo alla sede Municipale:



Comune di Selegas

EDIFICIO	VIA
SELEGAS	
MUNICIPIO	VIA DAGA
ex TEATRO	VIA UMBERTO I
CIMITERO	VIA RAMPI (strada Selegas – Ortacesus)
SA ZIMINERA	VIA GARIBALDI
CASA PUDDU	VIA NAPOLEONE
SEUNI	
ex MONTEGRANATICO	VIA PETRARCA
CIMITERO NUOVO	

L'ammissione alla gara è subordinata al sopralluogo preliminare dell'immobile comunale destinato a Municipio.

La visita presso il predetto immobile sarà documentata mediante apposito verbale di sopralluogo sottoscritto dal professionista o da un suo delegato e dai tecnici comunali interessati.

Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato, nel corso di validità dell'appalto, anche presso gli immobili che potrebbero essere acquisiti dall'Amministrazione dopo la stipula del contratto d'appalto.

ART. 6 – ORGANICO DEL COMUNE

In via puramente indicativa si dà atto che l'attuale organico del Comune di Selegas si compone di **n. 10 dipendenti**, operanti in settori riconducibili ai seguenti ambiti: personale amministrativo, personale tecnico, personale tecnico addetto a servizi e manutenzioni.

Il "Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione", insieme al Datore di lavoro, provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività svolta;
- sulle procedure che riguardano l'antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro;



- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sui nominativi degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile ai lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

ART. 7 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a corpo. L'importo a base d'asta per il servizio è fissato in € 12.000,00 per il triennio 2020/2021/2022, oneri per la sicurezza compresi, oltre a eventuali oneri previdenziale e all'IVA di legge.

La somma su esposta deve dunque intendersi come somma massima disponibile per l'Amministrazione.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento per il servizio in oggetto verrà corrisposto in 2 (due) rate annuali, con cadenza semestrale, posticipate, di pari importo, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale elettronico.

Il pagamento sopracitato non è suscettibile, per tutta la durata del contratto, di modifiche e pertanto il professionista o la ditta, dichiara di accettarlo e impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto, a nulla pretendere oltre tale somma.

ART. 9 – DURATA

L'affidamento del servizio decorre dall'assegnazione dell'incarico prevista per il 01 marzo 2020 e sino al 28 febbraio 2023.

L'avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del contratto.



Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta al professionista.

La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, come segue:

- sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ovvero ripetizione di servizi analoghi ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente;
- si renda necessaria l'esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, l'appaltatore s'impegna a comunicare con i termini previsti dalla normativa prima menzionata, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto ed a comunicare alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'appaltatore, inoltre, prende atto che in mancanza della comunicazione di cui al comma precedente la Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge.

Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all'appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 così come modificata dalla legge n. 217/2010.



ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1. titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Servizio Tecnico;
2. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
4. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
5. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
6. i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
8. con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d).



ART. 12 – SUPPLENTE

La Stazione appaltante in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, provvederà ad una nuova procedura di affidamento.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 14 – RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

11

ART. 15 – SUBAPPALTO

È vietato all'aggiudicatario dei subappaltare e/o cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia.

Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valentina Lusso, tel. 070 985828, mail valentina.lusso@comune.selegas.ca.it

Selegas, Gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico